

LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 12-12-1979
REGIONE PUGLIA

**Disciplina centri servizi sociali e culturali
della Regione Puglia e interventi di programmazione
culturale sul territorio.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 92
del 18 dicembre 1979

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 1998 Art. 15](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 1998](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 1990 Art. 10](#)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha

apposto il visto.

Il Presidente della Giunta

Regionale promulga la seguente

legge:

ARTICOLO 1

La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le finalità indicate dall'art.8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dall'art.49 del DPR n.616 del 24 luglio 1977 e in conformità con le LLRR n.20 del 17- 4- 1978 e n.41 del 1 settembre 1978.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di gestione e programmazione di cui all' art.9 della presente legge.

ARTICOLO 2

I Centri di Servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale(CSPCR).

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e concorrono alla

rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;
2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 3

La Regione riconosce come Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale i centri di cui all'art. 1 della presente legge, già ubicati in:

ACQUAVIVA ex EISS

ALTAMURA ex UMANITARIA

BARI ex UNLA

BARI ex UMANITARIA

BARI ex CIF

BARI ex COMUNE DI BARI

(Poggiofranco)

BRINDISI ex MCC

CANOSA ex MCC

CERIGNOLA ex MCC

CONVERSANO ex MCC

FOGGIA ex EISS

FOGGIA ex UMANITARIA

FOGGIA ex UMANITARIA

FOGGIA ex CIF

GROTTAGLIE ex UNLA

MAGLIE ex EISS

MANFREDONIA ex UMANITARIA

MASSAFRA ex UMANITARIA

NARDO' ex UNLA

S. SEVERO ex MCC

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

L' assessorato ai Beni Culturali è tenuto, entro il 31-12-1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con l'indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

ARTICOLO 4

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

- un responsabile del Centro, in possesso di laurea;
- tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;
- un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A della legge n.18 del 25-3-74 viene modificata ed aumentata di:

- n.24 unità del 6° livello per i responsabili dei Centri;
- n.72 unità del 5° livello per gli operatori culturali;
- n.24 unità del 4° livello per i segretari;
- n. 24 unità del 2° livello per gli ausiliari.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 18 del 1974](#)

Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia

ARTICOLO 5

Per l'attuazione delle finalità di cui all' art.1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui all'art.3 della presente legge, assunto entro il 31-12-1976, in servizio al 31-12-77 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dall'1-1-78 ai sensi delle LLRR n.20 del 17-4-1979, n.41 dell'1- 9- 1978 e n.26 del 18-4-1979.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per l'ammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare, distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

Le prove di concorso consisteranno in:

- a) un esame-colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;
- b) un esame-colloquio su temi di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira alla qualifica di segretario;
- c) un esame-colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;
- d) in un esame-colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del Centro.

L'esame-colloquio dovrà prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Puglia.

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

- Assessore al personale-Presidente;
- esperto estraneo all'Amministrazione regionale designato dall'Assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

- un rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un funzionario dell'Assessorato alla cultura;
- un funzionario dell'Assessorato al personale, designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Alle prove di concorso potranno accedere anche coloro che, privi dei requisiti di cui all'art.4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l'inquadramento, purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al 1 comma del presente articolo viene destinato ai Comuni per l'attuazione delle finalità di cui all' art.1 della presente legge.

ARTICOLO 6

Al personale che avrà superato le prove di concorso verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.

ARTICOLO 7

Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui all'art.5, dovrà provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito.

ARTICOLO 8

Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta alla approvazione del Comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale alla Cultura.

ARTICOLO 9

Presso ogni Centro è istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

- 1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell'area di competenza del

Centro, scelti tra i Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;

- 3) un rappresentante della Provincia;
- 4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;
- 5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del Centro;
- 6) il direttore del Centro, con funzione di Segretario.

Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo.

Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del Comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento del primo Comitato avverrà su convocazione dell'assessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove hanno sede i Centri.

ARTICOLO 10

Il Comitato di gestione e programmazione:

- 1) approva la proposta di piano annuale dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;
 - 2) garantisce la coerenza dell'attività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.
- Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

ARTICOLO 11

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 1990 Art. 10](#)

Abrogazione

1. Con la presente legge sono abrogati la LR 25 gennaio 1975, n.16 e i punti 2, 3 e 4 dell' art. 11 della LR 12 dicembre 1979, n.76.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all' art.1, ispirato a criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

- 1) il finanziamento dei programmi delle attività dei CSPCR che saranno realizzati dai Comuni di cui all' art.1 della presente legge, con le modalità previste dall' art.35 della LR n.17 del 30-5-77;
- 2) il funzionamento dei programmi delle attività promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni ambientali, della ricerca scientifica;
- 3) i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga base rappresentativa, esistenti sul territorio regionale, per specifiche iniziative o complessi di attività ;
- 4) il finanziamento di iniziative culturali di rilievo almeno regionale,

altrimenti non previste, che rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun Centro risponderà al Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate.

ARTICOLO 12

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue:

- per l'art.4 della presente legge Lire 1.200.000.000 con imputazione al corrispondente Cap. del Bilancio regionale per l'esercizio 1980 <<Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LLRR N. 18 del 25-3-74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art.4 della legge regionale numero 23 del 18-7-1974.

OMISSIS

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel Bilancio pluriennale del <<Bilancio di previsione 1979-1981>> all'art.4 della LR n.31 del 6-6-79 - Settore di intervento: 13/ 3 - Programmazione e promozione di attività culturali.

Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento già disposto con la legge regionale n.26 del 18-4-79.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi.

OMISSIS

- per l' art.11 della presente legge: Lire 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente cap. del Bilancio di previsione dell'esercizio 1980 <<Piano di intervento per le attività culturali>>.

ARTICOLO 13

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n.10 del 7-2-74. Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è da ritenersi nulla.

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 10 del 1974](#)

Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale

ARTICOLO 14

Il termine di cui alla legge regionale n.26 del 18-4-79 è prorogato al 31 marzo 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 1979

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale PUGLIA Numero 26 del 1979](#)

Centri socio-culturali. Proroga termini artt.3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n.20